

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4427

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(BIANCO)

col Ministro della giustizia

(DILIBERTO)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

col Ministro del commercio con l'estero

(FASSINO)

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

(BERSANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2000

•

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Eritrea in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 6 febbraio 1996, e relativo Scambio di Lettere integrativo effettuato ad Asmara il 20 ed il 26 aprile 1999

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge.	»	5
Testo dell'Accordo in lingua italiana	»	7
Testo dell'Accordo in lingua inglese	»	21
Scambio di lettere	»	33

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra l'Italia e l'Eritrea, firmato a Roma il 6 febbraio 1996, si iscrive nel processo di sviluppo politico ed economico del quale è attualmente protagonista l'Eritrea.

La lunga e sanguinosa guerra di liberazione che ha portato l'Eritrea a raggiungere l'indipendenza dall'Etiopia (aprile 1993), ha indubbiamente contribuito a mettere in crisi il sistema economico del Paese già provato dal regime di Menghistu.

Il Governo eritreo ha approvato una serie di riforme per limitare il ruolo dello Stato nell'economia con misure che prevedono la privatizzazione del settore statale, l'incremento dell'attività agricola e delle esportazioni e la ripresa dell'attività industriale.

Tali riforme sono sostenute anche dalle risorse provenienti dagli Organismi internazionali (Fondo monetario internazionale, Unione europea). La Banca Mondiale ha effettuato varie missioni in Eritrea per una valutazione della situazione economica e per coordinare i suoi possibili interventi con quelli dei Paesi donatori. È stato quindi predisposto un programma di riabilitazione e ripresa economica del Paese.

E in tale ottica, da parte italiana si è ritenuto opportuno concludere, dopo l'Accordo di collaborazione economica firmato in occasione della visita a Roma del Ministro degli esteri Petros Solomon (14 marzo 1995), un Accordo per la protezione degli investimenti, durante la visita del presidente Isaias, nel febbraio 1996, che risponde all'esigenza di proteggere gli operatori italiani che intendono investire nel Paese, in linea con la politica di rimuovere, nei Paesi dell'Africa Sub-Sahariana, gli ostacoli politici, burocrati-

tici giuridici, monetari e fiscali che limitano gli investimenti stranieri.

Tale Accordo permane di attualità, nonostante la presente situazione di conflittualità con l'Etiopia che non manca di incidere negativamente sull'economia del Paese: il nostro Paese ed i nostri operatori, infatti, continuano a seguire con vivo interesse il processo di rinnovamento in atto in Eritrea e a valutare possibili forme di collaborazione economica.

L'Accordo concluso con l'Eritrea prevede per gli investimenti italiani un trattamento ed adeguate garanzie in materia - tra l'altro - di trasferimento degli utili di esercizio, di nazionalizzazioni, di controversie (articoli 3 e 4, articoli 7 e 8).

L'Accordo assicura inoltre il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati, escludendo provvedimenti ingiustificati e discriminatori.

È prevista altresì la corresponsione di un equo indennizzo, liberamente trasferibile, per danni o perdite derivanti da guerra, conflitti armati, stati di emergenza, guerre civili o eventi simili. (articolo 5).

In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce alcune soluzioni alternative a scelta dell'investitore, che comprendo i Tribunali locali territorialmente competenti e l'arbitrato internazionale (articoli 7 e 8).

Per integrare al testo dell'Accordo un emendamento proposto dal Ministero delle finanze, si è provveduto, nell'aprile del 1999 ad uno scambio di note tra l'Ambasciatore d'Italia ad Asmara ed il Ministro delle finanze eritreo, volto a modificare l'articolo 3 paragrafo 4 dell'Accordo medesimo.

Con tale scambio di note, viene previsto un regime di deroga relativamente ai van-

taggi e privilegi derivanti alle parti da accordi conclusi per evitare la doppia imposizione fiscale, i quali, quindi, esulano dalle disposizioni previste dai paragrafi 1, 2, 3 dello stesso articolo (trattamento non meno favorevole rispetto a quello concesso all'investimento effettuato da residenti nel proprio territorio o da investitori di uno stato terzo, protezione dell'investimento, precedenza ai nazionali delle parti per quanto attiene ai posti di lavoro generati dall'investimento).

Si ritiene pertanto che l'Accordo rappresenti un valido quadro giuridico di riferimento, che si colloca nell'attuale fase di intensificazione delle relazioni economiche e commerciali italo-eritree.

L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare, alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento lo-

cale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 7 e 8), prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con gli stanziamenti previsti per le liti ed arbitraggi nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al secondo comma dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 162.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Eritrea in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 6 febbraio 1996, e relativo Scambio di Lettere integrativo effettuato ad Asmara il 20 ed il 26 aprile 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLO STATO DI ERITREA
IN MATERIA DI PROMOZIONE E
PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Eritrea, di seguito denominati Parti Contraenti, desiderando intensificare la cooperazione economica tra i due Paesi secondo condizioni di imparzialità e con vantaggi reciproci;

volendo creare condizioni favorevoli alla cooperazione economica e volendo accrescere quest'ultima promuovendo gli investimenti da parte di persone fisiche e giuridiche appartenenti ad una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte;

convenendo che per creare e mantenere condizioni che assicurino stabilità agli investimenti e che consentano uno sfruttamento efficace delle risorse economiche occorre trattare gli investimenti in modo giusto ed equo;

riconoscendo che l'adozione di misure promozionali siano di stimolo agli investimenti e incrementino la prosperità delle Parti Contraenti;

Pertanto, le Parti Contraenti stabiliscono quanto segue:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo, ai termini di seguito riportati viene attribuito il significato rispettivamente indicato:

1. Il termine "Investimento" si riferisce ad ogni specie di bene patrimoniale investito da un investitore di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte

Contraente, in conformità alla legislazione di tale Parte Contraente, sotto ogni veste legale. Questo termine comprende in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili e diritti di proprietà in rem, inclusi i diritti reali di garanzia su beni di Terzi, nella misura in cui tali beni possono essere oggetto di investimenti in conformità alle leggi e norme previste dalle Parti Contraenti;

b) azioni, obbligazioni, partecipazioni azionarie o altri titoli di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in generale;

c) crediti relativi a somme di denaro o altri diritti a cui si riconosca un valore economico in relazione a un investimento, nonché reinvestimento di redditi e di plusvalenze;

d) copyright, marchi commerciali registrati, brevetti, progetti industriali e altri diritti su opere dell'ingegno e su opere industriali, know-how, segreti commerciali, nomi depositati e avviamento commerciale;

e) diritti economici spettanti per legge o per contratto e licenze e concessioni esclusive ottenute in virtù delle disposizioni previste e attualmente in vigore per le attività economiche, ivi incluso il diritto di esplorare, estrarre e sfruttare le risorse naturali;

f) gli incrementi di valore degli investimenti originari.

Eventuali modifiche introdotte nella forma degli investimenti non ne alterano la natura.

2. "Investitore" è qualunque persona fisica o giuridica appartenente ad una Parte contraente che effettui degli investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. Sono comprese le consociate all'estero, le società affiliate e le filiali su cui le suddette persone fisiche o giuridiche esercitano una qualche forma di controllo.

3. Il termine "persona fisica", con riferimento alle due Parti Contraenti, si riferisce alle persone fisiche che abbiano la nazionalità dell'uno o dell'altro Paese in conformità alle leggi vigenti.

4. Con riferimento alle due Parti Contraenti con il termine "persona giuridica" si intende qualunque entità formalmente riconosciuta con sede legale nell'uno o nell'altro Paese. Sono comprese le istituzioni pubbliche, gli enti giuridici, i partenariati, le fondazioni e le associazioni, qualunque

sia la veste legale - società a responsabilità limitata, o altra.

5. "Reddito" si definiscono i ritorni sugli investimenti, in particolare i profitti, gli interessi, redditi da interessi, plusvalenze, dividendi, royalty o somme corrisposte per servizi di assistenza, servizi tecnici nonché pagamenti in natura in conformità con la legislazione che ne regola le modalità di svolgimento della Parte Contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.

6. Il termine "territorio" si riferisce al territorio (e al mare territoriale) su cui le Parti Contraenti esercitano sovranità, diritti sovrani o giurisdizionali applicati in conformità alle leggi esistenti nel diritto internazionale e alle consuetudini internazionalmente riconosciute.

7. "Accordo di investimento" è un accordo tra una Parte - o tra i propri organismi governativi o Enti parastatali - e un investitore dell'altra Parte Contraente stipulato con il fine di realizzare un investimento, in ottemperanza a quanto previsto dal presente Accordo.

ARTICOLO 2

PROMOZIONE

1. Le Parti Contraenti adotteranno, ognuna nel proprio territorio, misure atte a incoraggiare e promuovere, quanto più possibile, gli investimenti da parte dei rispettivi investitori e provvederanno a permettere tali investimenti conformemente alle proprie leggi e normative vigenti.

2. Quando una Parte Contraente avrà permesso un investimento nell'ambito del proprio territorio, concederà anche le agevolazioni relative a detto investimento.

ARTICOLO 3

PROTEZIONE

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà all'interno del proprio territorio un trattamento equo ed imparziale nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. In tutti i casi, ciascuna Parte Contraente concederà all'investitore dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole rispetto a

quello concesso all'investimento effettuato dai residenti nel proprio territorio o da investitori di un terzo stato secondo la legislazione e le normative in vigore.

2. Ciascuna Parte Contraente proteggerà, all'interno del proprio territorio, gli investimenti effettuati da parte di investitori dell'altra Parte Contraente secondo il diritto e le normative vigenti e non ostacolerà, tramite misure irragionevoli o discriminatorie, la gestione di tali investimenti, la loro manutenzione, utilizzo, godimento, ampliamento, vendita e, nel caso in cui ciò dovesse verificarsi, la liquidazione degli stessi.

3. Qualunque siano le circostanze in cui potranno verificarsi tali investimenti, per quanto attiene ai posti di lavoro, verrà data la precedenza, nella misura del possibile, ai residenti nello Stato della Parte in cui viene effettuato l'investimento secondo le leggi e le normative in vigore.

4. Le disposizioni di cui al punto 1), 2) e 3) di questo Articolo non si riferiscono a vantaggi e privilegi che una Parte Contraente può accordare ad un investitore di uno Stato terzo in virtù della propria appartenenza ad una Unione Economica, ad una Area di Libero Scambio, ad una Unione Doganale, ad un Mercato Comune o in virtù di un Accordo volto a facilitare il commercio transfrontaliero.

ARTICOLO 4

RIMESSA DI VALUTA ESTERA

1. Ciascuna Parte Contraente, in conformità al diritto e alle normative vigenti, dovrà garantire agli investitori dell'altra Parte Contraente, la possibilità di trasferire, senza ritardi ingiustificati, somme di denaro (in particolare ma non esclusivamente quelle elencate qui appresso) in qualunque valuta convertibile al tasso prevalente o corrente applicabile alla data in cui l'investitore richieda tale trasferimento, una volta adempiuti gli obblighi fiscali previsti dalle norme e regolamenti del Paese in cui l'investimento viene effettuato:

- a) capitale iniziale e aggiuntivo, incluso il reddito reinvestito;
- b) qualunque utile maturato dall'investimento;

c) i proventi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione dell'investimento;

d) i pagamenti relativi al servizio del debito per prestiti esteri contratti tramite fonti esterne se già notificati alla Parte Contraente, in conformità con la legislazione e le normative del Paese in cui viene effettuato l'investimento;

e) remunerazioni e indennità versate ai residenti nello stato dell'altra Parte Contraente per opere e servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 5

GARANZIA

1. Agli investimenti dovrà sempre essere garantito un trattamento equo e imparziale. Essi dovranno anche godere di protezione e sicurezza complete e non dovranno essere soggetti a nazionalizzazione, esproprio, confisca o a qualunque altra misura avente effetto equivalente nel territorio dell'altra Parte Contraente, eccezion fatta per scopi di interesse pubblico o nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere corrisposta immediatamente una somma di denaro a compensazione totale e reale dell'investimento, e la misura decisa dovrà essere presa secondo criteri di imparzialità e in piena conformità con la legge. Occorrerà accertare infine che siano prese le misure necessarie per una compensazione adeguata e reale.

L'ammontare del compenso dovrà essere versato nella valuta del paese di origine dell'investimento e dovrà essere corrisposto senza ritardi alla persona autorizzata a tale scopo, indipendentemente dalla sua residenza o domicilio. La valutazione di tale compenso verrà calcolata sulla base di equi valori di mercato prevalenti nel luogo dove è stato effettuato l'investimento. L'ammontare di tale compenso dovrà essere calcolato secondo i parametri in vigore alla data immediatamente precedente l'annuncio o notifica della nazionalizzazione, esproprio o sequestro.

2. La compensazione verrà considerata come effettuata nel caso in cui venga corrisposta nella stessa valuta in cui è stato effettuato l'investimento da parte dell'investitore estero, nella misura in cui tale valuta sia, o resti, convertibile o, altrimenti, in qualunque altra valuta accettata dall'investitore.

3. La compensazione si considererà effettuata nei tempi dovuti qualora venga corrisposta senza ritardi ingiustificati e comunque entro nove mesi, nella valuta in cui è stato versato il capitale di investimento, o in una valuta liberamente convertibile; essa comprenderà altresì gli interessi maturati nel periodo di tempo intercorrente tra la data della nazionalizzazione o dell'esproprio e la data di pagamento. Tali interessi saranno calcolati al corrente tasso di interesse ufficiale praticato per prestiti commerciali.

4. Il tasso di cambio applicabile a tale compensazione sarà quello prevalente alla data immediatamente precedente il momento in cui sia stato annunciato o reso noto l'esproprio o nazionalizzazione.

5. Un investitore di una delle Parti che affermi che il proprio investimento è stato oggetto di esproprio in tutto o in parte avrà diritto ad una immediata verifica da parte delle Autorità amministrative o giudiziarie competenti della Parte in cui è stato effettuato l'investimento, in modo tale da determinare se tale esproprio si sia effettivamente verificato e, in caso affermativo, se tale esproprio, o la sua eventuale compensazione, sia conforme ai principi delle normative e dei regolamenti internazionali; tale Autorità dovrà inoltre deliberare su tutte le questioni attinenti.

6. Nel caso in cui gli investitori di una delle Parti Contraenti dovessero sostenere perdite o danni nel loro investimento sul territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, guerra civile o eventi simili, la Parte Contraente in cui è stato effettuato l'investimento offrirà una compensazione adeguata relativa a tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto se tali perdite o danni siano stati causati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti relativi alla compensazione dovranno essere liberamente trasferibili senza ingiustificato ritardo. Gli investitori in questione riceveranno lo stesso trattamento dei residenti dell'altra Parte Contraente e comunque un trattamento non meno favorevole rispetto agli investitori di uno stato terzo.

ARTICOLO 6

SURROGAZIONE

1. Nel caso in cui un Parte Contraente abbia concesso una garanzia finanziaria contro rischi non-commerciali relativi ad un investimento da parte di uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima

riconoscerà i diritti della prima Parte Contraente in forza del principio di surrogazione ai diritti dell'investitore, una volta che la prima parte Contraente abbia effettuato il pagamento secondo la presente garanzia.

2. Relativamente al trasferimento dei pagamenti di cui al Comma 1 di questa disposizione si applicherà quanto stabilito nell'Articolo 4 e, relativamente al diritto ed al valore della compensazione, si applicheranno le disposizioni dell'Articolo 5.

ARTICOLO 7

SOLUZIONE DI CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI

1. Nel caso di controversie insorte tra una delle Parti Contraenti e un investitore dell'altra Parte sugli investimenti, ivi comprese eventuali dispute relative all'ammontare della compensazione, queste verranno risolte per quanto possibile in via amichevole.
2. Nel caso in cui un investitore ed una entità di una delle Parti abbiano concluso un accordo di investimento, si applicherà la procedura prevista in tale accordo di investimento.
3. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia in via amichevole entro sei mesi dalla data di richiesta scritta di soluzione, l'investitore in questione potrà ricorrere a propria scelta a:
 - a) il Tribunale della Parte Contraente con giurisdizione territoriale;
 - b) un Tribunale Arbitrale ad hoc, conforme con le normative arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospite si impegna ad accettare il ricorso a tale arbitrato.
4. Secondo il disposto dell'articolo 7 comma 3, punto b), un eventuale arbitrato verrà condotto conformemente alle misure arbitrali previste dalla Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto del Commercio Internazionale (UNCITRAL) e alle disposizioni indicate qui di seguito:

A) Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri i quali, se non sono cittadini di una o dell'altra Parte Contraente saranno cittadini di Paesi che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. La nomina degli arbitri, se necessario secondo quanto previsto dalle Norme UNCITRAL, viene fatta dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma nella sua qualità di Autorità a cui si è riconosciuto questo compito. L'arbitrato avrà luogo a Stoccolma a meno che le due Parti non abbiano deciso altrimenti.

B) Nell'emettere la propria decisione, il Collegio Arbitrale terrà conto anche delle disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché dei principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. L'accoglimento e l'attuazione della decisione arbitrale nei territori delle Parti Contraenti saranno soggetti alle rispettive legislazioni nazionali, nonché alle Convenzioni internazionali di cui sono firmatarie.

ARTICOLO 8

COMPOSIZIONE DI CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Le controversie che possano insorgere tra le Parti Contraenti relativamente all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo dovranno, nella misura del possibile, trovare soluzione in via amichevole tramite canali diplomatici.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia inviato notifica per iscritto all'altra Parte Contraente, su richiesta di una delle Parti la controversia sarà presentata ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, secondo quanto previsto nel presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito come di seguito descritto: entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti dovrà nominare un membro del Tribunale. I due membri sceglieranno quindi un cittadino di un terzo stato che fungerà da Presidente. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4. Qualora entro il periodo specificato al paragrafo 3 del presente articolo le nomine non siano state effettuate, in mancanza di ulteriori accordi, ciascuna delle due Parti Contraenti potrà richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare tali nomine. Nel caso in cui il Presidente della Corte sia cittadino dello stato di appartenenza di una delle Parti Contraenti o qualora egli non possa effettuare la nomina per qualunque ragione, verrà presentata richiesta al Vicepresidente della Corte. Nel caso in cui il Vicepresidente della Corte sia cittadino dello stato di appartenenza di una delle Parti Contraenti o qualora egli non possa effettuare la nomina per qualunque ragione, il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino dello stato di appartenenza di una delle Parti Contraenti verrà invitato ad effettuare la nomina.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza e la sua decisione sarà vincolante. Entrambe le Parti Contraenti sosterranno le spese del proprio arbitrato e le spese di partecipazione del loro rappresentante alle udienze. I costi relativi al Presidente e ogni altro costo verrà suddiviso in parti uguali tra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure operative.

ARTICOLO 9

RAPPORTI TRA I GOVERNI

Il presente Accordo avrà valore a prescindere dall'esistenza di rapporti diplomatici o consolari tra le due Parti Contraenti.

ARTICOLO 10

APPLICAZIONE DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Nel caso in cui una questione è regolata sia dal presente Accordo che da altro accordo internazionale di cui entrambi le Parti Contraenti sono firmatarie, o se si tratta di materia regolata da disposizioni di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori si applicheranno le disposizioni più favorevoli.

2. Ogni qualvolta il trattamento accordato da una delle Parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte

Contraente, in ottemperanza alla propria legislazione e normative o in ragione di altre disposizioni o di disposti di contratti specifici o permessi di investimento o di altri contratti di investimento, è più favorevole rispetto a quanto previsto dal presente Accordo, avrà valore il trattamento più favorevole.

3. Il presente accordo non consente deroghe da obblighi assunti dalle Parti Contraenti, ivi inclusi gli obblighi previsti in contratti di investimento, o permessi di investimento, che riconoscano agli investimenti e attività ad essi associate un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo in situazioni analoghe.

4. Senza pregiudizio dell'Articolo 5 di questo Accordo, qualora dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, intervenga una modifica nella legislazione esistente in ciascuna delle Parti Contraenti, nel cui territorio l'investimento sia stato effettuato, che sia incompatibile con le disposizioni del presente Accordo, il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni ed i diritti acquisiti da un investitore in forza della precedente legislazione non subiranno pregiudizi.

ARTICOLO 11

APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Le disposizioni di questo Accordo verranno applicate a tutti gli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente dal momento dell'entrata in vigore del Proclama degli Investimenti No. 18/1991 del 31 dicembre 1991 dello Stato di Eritrea.

ARTICOLO 12

VALIDITA'

Il presente Accordo avrà valore dalla data in cui le Parti Contraenti si notificano reciprocamente che sono state adempiute tutte le procedure interne o costituzionali previste per la stipula e entrata in vigore dell'Accordo stesso.

ARTICOLO 13

SCADENZA

1. Il presente Accordo avrà validità per la durata di 10 (dieci) anni. Se non viene notificata la cessazione dell'Accordo 6 (sei) mesi prima della data di scadenza prevista, l'Accordo stesso si intenderà automaticamente prorogato, alle stesse condizioni, per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni, e così successivamente.

2. Nel caso di notifica ufficiale della cessazione del presente Accordo, saranno valide le leggi sugli investimenti della Parte Contraente e gli accordi sugli investimenti a cui avranno aderito le Parti interessate.

3. Nel caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza, secondo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 10 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni dopo la suddetta data.

A testimonianza di quanto sopra i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma (Italia), il 6 febbraio 1996, in due originali, in lingua italiana e inglese, entrambi facenti egualmente fede. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo dello
Stato di Eritrea

PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Eritrea sulla Promozione e Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì convenuto sulle clausole seguenti, le quali costituiscono parte integrante dell'Accordo medesimo.

1. Clausola Generale

Il presente Accordo e tutte le disposizioni in esso contenute che si riferiscono agli "Investimenti", purché conformi alla legislazione in vigore nel territorio della Parte Contraente dove è stato effettuato l'investimento stesso, si applicheranno anche alle seguenti attività ad esso associate:

organizzazione, controllo, gestione, manutenzione e possibilità di disporre di aziende, filiali, agenzie, uffici, fabbriche o altri impianti necessari allo svolgimento delle attività; la stipula ed esecuzione di contratti; l'acquisto, uso, protezione e possibilità di disporre di beni di ogni tipo ivi incluse le opere dell'ingegno, l'acquisizione di finanziamenti; l'acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie e di altri titoli; e l'acquisto di valuta per le importazioni.

Le "attività associate" includono, tra l'altro:

- I. la concessione di franchise o diritti su licenza
- II. accoglimento di domande di registrazione, licenze, permessi e altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività commerciali, che verranno rilasciati prontamente secondo le modalità previste dalla legislazione delle Parti Contraenti;
- III. accesso ai servizi finanziari in qualunque valuta nonché al credito e al mercato valutario;
- IV. accesso ai finanziamenti messi a disposizione dagli istituti finanziari;
- V. importazione e installazione delle attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attività commerciali, ivi inclusi, ma non soltanto, gli arredi per gli uffici e mezzi di trasporto, e la riesportazione degli arredi e mezzi di trasporto così importati;

- VI. circolazione di informazioni commerciali;
- VII. svolgimento di analisi di mercato;
- VIII. nomina di rappresentanti commerciali, inclusi gli agenti, consulenti e distributori e loro partecipazione nelle fiere commerciali e in altri eventi promozionali;
- IX. commercializzazione dei beni e servizi prodotti dall'investitore, avendo accesso alla rete distributiva interna e ai sistemi di marketing nonché accesso alla pubblicità e contatti diretti con persone fisiche e giuridiche della Parte Contraente che ospita tali investimenti;
- X. pagamento per i beni e servizi in valuta locale;
- XI. servizi di leasing;
2. Altre Clausole
- a) Una Parte Contraente (o i propri enti statali o parastatali) ha facoltà di stipulare con investitori dell'altra Parte Contraente, che svolgono investimenti di interesse nazionale nei territori delle Parti Contraenti, accordi di investimento che regoleranno tutti i rapporti legali associati all'investimento in questione.
- b) Le Parti Contraenti si asterranno dall'imporre condizioni volte a creare, accrescere o protrarre gli investimenti che prevedano l'assunzione del controllo o l'imposizione di limiti alla vendita di prodotti e servizi sui mercati nazionali e internazionali, o che vincolino l'investitore ad acquistare i prodotti da aziende locali, o altre condizioni analoghe in conformità alle leggi e normative vigenti nelle Parti Contraenti.
- c) Ciascuna Parte Contraente fornirà mezzi efficaci per far valere le proprie pretese e per esercitare i propri diritti relativamente agli investimenti ed agli accordi di investimento.
- d) I cittadini di una Parte Contraente autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente ai fini della realizzazione di un investimento secondo quanto previsto dal presente Accordo, avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attività professionali, conformemente alla legislazione e alla normativa vigente nella Parte Contraente di cui sono ospiti.
- e) Conformemente alla propria legislazione e normative ciascuna Parte Contraente vorrà trattare nel modo più favorevole possibile i problemi relativi all'ingresso, soggiorno, lavoro e movimento sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, nonché dei loro

familiari, impegnati nell'esecuzione di attività relative agli investimenti previsti dal presente Accordo.


f) Le persone giuridiche istituite conformemente alla legislazione e normativa in vigore in una Parte Contraente che sono di proprietà di, o controllate da, investitori dell'altra Parte Contraente, avranno il permesso di assumere personale dirigente di propria scelta, a prescindere dalla nazionalità degli stessi, in conformità alla legislazione e normative vigenti nel paese che li ospita.

g) A tutte le attività relative all'acquisizione, vendita e trasporto di materie prime e di prodotti lavorati, energia, combustibili e mezzi di produzione, nonché a qualunque tipo di operazione legata a tali attività e connessa in qualche modo alle attività imprenditoriali previste dal presente Accordo, verrà riservato, nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti, un trattamento non meno favorevole rispetto a quello accordato ad attività e iniziative analoghe intraprese da investitori della Parte Contraente di cui si è ospiti o da investitori di Paesi terzi.

A testimonianza di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 6 febbraio millenovecentonovantasei, in due originali, in lingua italiana e inglese. Entrambi i testi hanno valore di autenticità. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo dello
Stato di Eritrea



AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE
GOVERNMENT OF THE STATE OF ERITREA ON THE PROMOTION
AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Eritrea, hereinafter referred to as the Contracting Parties;

Desiring to intensify economic co-operation between the two Countries on the basis of equity and mutual benefits;

Intending to establish favourable conditions and promote greater economic co-operation between them, with respect to investment by natural and legal persons of one Party in the territory of the other Party;

Agreeing that fair and equitable treatment of investments is desirable in order to maintain a stable framework for investments and maximum effective use of economic resources;

Acknowledging that encouragement is apt to stimulate investments and increase the prosperity of the Contracting Parties;

Therefore, the Contracting Parties have agreed as follows:

Article 1

DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement:

1. The term "investment" shall be construed to mean any kind of asset invested by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the legislation of that Party, in any legal form. This term comprises, in particular, but not exclusively:

- a) movable and immovable property and any ownership right, in rem including real guarantee rights on property of a Third Party, to the extent that it can be invested, in accordance with the laws and regulations of the Contracting Parties;

- b) shares, debentures, equity holdings or any other instruments of credit, as well as Government and public securities in general;
- c) credits for sums of money or any service right having an economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;
- d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;
- e) any economic right accruing by law or by contract and any licence and franchise granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources;
- f) any increase in value of the original investment.

Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature thereof.

2. The term "investor" shall be construed to mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as the foreign subsidiaries, affiliates and branches controlled in any way by the above natural or legal persons.

3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.

4. The term "legal person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any entity having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and recognised by it, such as public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.

5. The term "income" shall be construed to mean the money accruing to an investment, including in particular profits or interests, interest income, capital gains, dividends, royalties or payments for assistance, technical services as well as any payment in kind as defined by the relevant laws of the Contracting Party in whose territory the investment is effected.

6. The term "territory" shall be construed to mean the territory (and the territorial sea) over which the Contracting Parties exercise sovereignty, sovereign or jurisdictional rights performed in compliance with the

existing international laws and internationally recognised customary rules.

7. "Investment agreement" means an agreement between a Party - or its Agencies or Instrumentalities - and an investor of the other Party concerning an investment, effected in consonance with the present Agreement.

Article 2

PROMOTION

1. Each Contracting Party shall in its territory encourage and promote, as far as possible, investments by investors of the other Contracting Party and permit such investments in accordance with its laws and regulations.

2. When a Contracting Party shall have permitted investment on its territory, it shall grant the related facilities in connection with such an investment.

Article 3

PROTECTION

1. Each Contracting Party, shall ensure fair and equitable treatment within its territory of the investments of the investors of the other Contracting Party. In any case each Contracting Party shall accord to the investor of the other Contracting Party not less favourable treatment than that accorded to investment effected by its own nationals or investors of a Third State in accordance with its laws and regulations.

2. Each Contracting Party shall protect within its territory investments made in accordance with its laws and regulations by investors of the other Contracting Party and shall not impair by unreasonable or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment, extension, sale and, should it so happen, liquidation of such investment.

3. In all events of such investment, employment priorities shall, to all extent practicable, be granted to nationals of the Party where the investment is effected in accordance with its laws and regulations.

4. The provisions under points 1), 2) and 3) of this article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to an investor of a Third State by virtue of their membership of an Economic Union, a Free Trade Area, a Customs Union, a Common Market or by virtue of an agreement to facilitate cross border trade.

Article 4

REMITTANCE OF FOREIGN EXCHANGE

1. Each Contracting Party shall, subject to its laws and regulations, guarantee to the investors of the other Contracting Party, without undue delay, in any convertible currency at the prevailing or current rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer, once fiscal obligations are made in accordance to the rules and regulations of the Country where investment is effected, the transfer of the following, in particular but not exclusively:

- a) initial and additional capital, including reinvested income;
- b) any returns accruing from the investment;
- c) proceeds deriving from the sale or liquidation of the investment;
- d) debt-servicing payments for foreign loan contracted from external sources with the prior knowledge of the Contracting Party, in concordance with the laws and regulations where the investment is invested;
- e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party.

Article 5

GUARANTEE

1. Investments shall at all times be accorded fair and equitable treatment, enjoy full protection and security and shall not be nationalised, expropriated, requisitioned or subjected to any measure having an equivalent effect in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes or national interest and in exchange for immediate, full and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and under due process of law and provided that provisions be made for effective and adequate compensation. The amount of compensation shall be settled in the currency of the country of origin of the investment and paid without delay to the person entitled thereto without regard to its residence or domicile and the valuation of said compensation shall be conducted in accordance with prevailing fair market values where investment has been effected. The said amount of compensation shall be calculated immediately prior the date on which the actual nationalisation, expropriation or sequestration has been announced or made public.

2. Compensation will be considered as actual if it has been paid in the same currency in which the investment has been made by the foreign investor, in as much as such currency is - or remains - convertible or, otherwise, in any other currency accepted by the investor.

3. Compensation will be considered as timely if it takes place without undue delay, and at all events, within nine months, in the currency in which the investment capital was contributed or in a freely convertible currency including accrued interest payable on current commercial lending rate from the date of nationalisation or expropriation to the date of payment.

4. The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which nationalisation or expropriation has been announced or made public.

5. An investor of either Party that asserts that all or part of his investment has been expropriated shall have a right to prompt review by appropriate judicial or administrative Authorities of the Party where the investment has been effected, to determine whether any such expropriation has occurred and, if so, whether such expropriation and any compensation thereof, conforms to the principles of international rules and regulations and to decide all the matters relating thereto.

6. Should investors of one of the Contracting Parties incur losses or damages on their investments on the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in which the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages, irrespective whether such losses or damages have been caused by governmental forces or other subjects. Compensation payments shall be freely transferable without undue delay. The investors concerned shall receive the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable than investors of a Third State.

Article 6

SUBROGATION

1. Where one Contracting Party has granted any financial guarantee against non-commercial risks in regard to an investment by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, the latter shall recognise the rights of the first Contracting Party by the virtue of the principle of subrogation to the rights of the investor when payment has been made under this guarantee by the first Contracting Party.

2. With regard to the transfer of payments referred in Sub Article 1 of this provision, the provisions of Article 4 and with regard to the right and value of compensation the provisions of Article 5 of this Agreement shall apply.

Article 7

SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN INVESTORS AND CONTRACTING PARTIES

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and an investor of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled amicably, as far as possible.

2. In case the investor and one entity of one of the Parties have stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement shall apply.

3. In the event that such dispute cannot be settled amicably within six months from the date of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:

- a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;
- b) an ad hoc Arbitral Tribunal, in compliance with the arbitration regulations of UN Commission on the International Trade Law (UNCITRAL) and the host Contracting Party undertakes hereby to accept the reference to said arbitration.

4. Under Article 7(3)(b), arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) as well as pursuant to the following provisions:

A) the Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties. The appointment of arbitrators, when necessary pursuant to the UNCITRAL Rules, will be made by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two parties in the arbitration have agreed otherwise.

B) When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall in any case apply also the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of international law recognised by the two contracting Parties. The recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislation, in compliance with the relevant international Conventions they are parties to.

Article 8

SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.

2. In the event that the dispute can not be settled within six months on the date on which one of the Contracting Party notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The two members shall then choose a national of a Third State to serve as a President. The President shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.

4. If, within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointments have not been made, each of two Contracting Parties can, in default of other arrangements, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice-President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote and its decision shall be binding. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitration and of their representative at the hearings. The President's costs and any other costs shall be divided equally between the Contracting Parties. The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

Article 9

RELATIONS BETWEEN GOVERNMENTS

This Agreement shall be in force irrespective of whether or not diplomatic or consular relations exist between the two Contracting Parties.

Article 10

APPLICATION OF OTHER PROVISIONS

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another international agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or specific contract or investment permissions or agreement, is more favourable than that provided under this Agreement, the most favourable treatment shall apply.

3. This agreement shall not derogate from obligations assumed by either Party, including those contained in an investment agreement or an investment permission, that entitle investments or associated activities to a treatment more favourable than that accorded by this Agreement in like situations.

4. Without prejudice to Article 5 of this Agreement, whenever after the entry into force of the present Agreement, a modification should take place in the actual legislation of both Contracting Parties, on whose territory the investment has been carried out, which is incompatible with the provisions of the present Agreement, the present Agreement shall remain in force for a period of five years and the acquired rights of the investors under previous legislation shall not be affected.

Article 11

APPLICATION OF THE AGREEMENT

The provisions of this Agreement shall apply to all investments effected by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party since the entry into force of the Investment Proclamation No. 18/1991 of 31st December 1991, of the State of Eritrea.

Article 12

ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force on the day when both Contracting Parties have notified each other that they have complied with their respective internal or constitutional procedures for the conclusion and entry into force of this Agreement.

Article 13

DURATION

1. This Agreement shall remain binding for a period of 10 (ten) years. Unless written notice of termination is given 6 (six) months before the expiration of this period, this Agreement shall be considered as renewed on the same terms for a further period of 5 (five) years, and so forth.

2. In case of official notice as to the termination of the present Agreement, the investment laws of the Contracting Party and investment related conventions the concerned Parties acceded to shall apply.

3. In case of investments effected prior to the expiring date, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of Articles 1 to 10 shall remain effective for a further period of five years after the aforementioned date.

In witness thereof the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Rome (Italy), this 6th February, 1996, in two originals, in Italian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT
OF THE STATE OF ERITREA



PROTOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the State of Eritrea on the Promotion and Protection of Investments, the Contracting Parties also agreed on the following clauses, which shall be deemed to form an integral part of the Agreement.

1. General Provision

This Agreement and all provisions thereof referred to "Investments", provided they are made in accordance with the legislation of the Contracting Party in whose territory the investment is made, apply as well to the following associated activities:

the organisation, control, operation, maintenance and disposition of companies, branches, agencies, offices, factories or other facilities for the conduct of business; the making and performance of contracts; the acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds including intellectual property; the borrowing of funds; the purchase, issuance and sale of equity shares and other securities; and the purchase of currency for imports.

"Associated activities" also include, inter alia:

- I. the granting of franchises or rights under licenses;
- II. the receipt of registrations, licenses, permits and other approvals necessary for the conduct of commercial activity which shall in any event be issued expeditiously, as provided for in the legislation of the Contracting Party;
- III. access to financial institutions in any currency, and to credits and currency markets;
- IV. access to funds held in financial institutions;
- V. the importation and installation of equipment necessary for the normal conduct of business affairs, including, but not limited to, office equipment and automobiles, and the export of any equipment and automobiles so imported;
- VI. the dissemination of commercial information;
- VII. the conduct of market studies;
- VIII. the appointment of commercial representatives, including agents, consultants and distributors and their participation in trade fairs and other promotional events;
- IX. the marketing of goods and services produced by the investor, including through internal distribution and marketing systems, as well as by advertising and direct

contact with natural and legal persons of the host Contracting Party;

X. payment for goods and services in local currency;

XI. leasing services.

2. Other Provisions

a) A Contracting Party (or its agencies or instrumentalities) may stipulate with investors of the other Contracting Party, who carry out investment of national interest in the territory of the Contracting Parties, an investment agreement which will govern the specific legal relationship related to said investment.

b) Neither of the Contracting Parties will set any condition for the creation, the expansion or the continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any limitation to the sale of the products and services on domestic and international markets, or which specifies that goods must be procured locally, or similar conditions in accordance to the laws and regulations of the Contracting Parties.

c) Each Contracting Party will provide effective means of asserting claims and enforcing rights with respect to investments and investment agreements.

d) The nationals of either Contracting Party authorised to work in the territory of the other Contracting Party in connection with an investment as per this Agreement, shall have the right to adequate working conditions for the carrying out of their professional activities, in accordance with the laws and regulations of the host Contracting Party.

e) According to its laws and regulations, each Contracting Party shall govern as favourably as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party, and members of their families, performing activities related to investments under this Agreement.

f) Legal persons constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party, which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party, shall be permitted to engage managerial personnel of their choice, regardless of nationality, in accordance with the laws and regulations of the host Contracting Party.


g) All the activities relating to the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means, as well as any other kind of operation related to them and somehow linked to entrepreneurial activities under this Agreement, shall be accorded, in the territory of each Contracting Party, no

less favourable treatment than the one accorded to similar activities and initiatives taken by investors of the host Contracting Party or investors of Third States.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Rome (Italy), this 6th day of February, one thousand nine hundred and ninety six, in two originals, one in Italian and one in English, the two texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT
OF THE STATE OF ERITREA





H. 16

L' Ambasciatore d' Italia

Asmara, 20 APR. 1999

Prot.n. 1177

Dear Mister Minister,

I wish to draw your kind attention on the Agreement on the "Reciprocal Promotion and Protection of Investments" signed by our two Governments in Rome in February 1996.

During the current process of ratification of the Agreement, the Italian Government has expressed the wish that the Article 3 Par.4 be rephrased as follows:

"If a Contracting Party accords special advantages to investors of any third State by virtue of an agreement including establishing an economic union, free trade area, customs union or a common market or by virtue of an agreement on the avoidance of double taxation and to facilitate transborder trade, it shall not be obliged to accord such advantages to the investors of the other Contracting Party."

I would be very grateful if the Eritrean Government could formally express its agreement on the proposed amendment, which would become integral part of the Agreement.

Thanking you in advance for your cooperation please accept, Mister Minister, the senses of my highest consideration.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Bondi".

Ambassador of Italy

H.E. Ghebresellassie Yosief
Minister of Finance
Asmara

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'Ambasciatore d'Italia

Asmara, 20 aprile 1999

Prot. n. 1177

Egregio Signor Ministro,

Desidero attirare la sua cortese attenzione sull'Accordo sulla "Reciproca Promozione e Protezione degli Investimenti" firmato dai nostri due Governi a Roma nel febbraio 1996.

Nel corso dell'attuale processo di ratifica dell'Accordo, il Governo Italiano ha espresso il desiderio che l'Articolo 3, paragrafo 4, sia riformulato come segue:

"Qualora una Parte Contraente conceda vantaggi speciali agli investitori di qualunque Stato terzo in virtù di un accordo, compresa l'istituzione di un'unione economica, di un'area di libero scambio, di un'unione doganale o di un mercato comune, ovvero in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione e facilitare il commercio transfrontaliero, esso non sarà obbligato a concedere tali vantaggi agli investitori dell'altra Parte Contraente."

Sarei molto grato se il Governo Eritreo potesse formalmente esprimere il suo accordo sull'emendamento proposto, che diventerebbe parte integrante dell'Accordo.

Nel ringraziarLa anticipatamente della collaborazione, la prego di accettare, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

(F.to: Antonio Bandini)
Ambasciatore d'Italia

S.E. Ghebresselassie Yosief
Ministro delle Finanze
Asmara

ሃገረ ኢርትራ
ሚኒስትሪ ፋይናንስ



The State of Eritrea
Ministry of Finance

دولة إرتريا
وزارة المالية

26.04.99
MCF/mc/IS/499/99

H.E. Ambassador Antonio Bandini,
Embassy of Italy
Asmara


Dear Mister Ambassador,


I acknowledge receipt of your letter dated 20 April 1999 Prot.n. 1177 pertaining to the Italian Government proposed amendment of the Agreement on the "Reciprocal Promotion and Protection of Investments" signed by our two Governments in February 1996.

This is to inform you that Eritrea concurs with the amendment of Article 3 par. 4 of the above stated Agreement to read as follows:

"If a Contracting Party accords special advantages to investors of any third State by Virtue of an agreement including establishing an economic Union, free trade area, customs Union or a common market or by virtue of an agreement on the avoidance of double taxation and to facilitate transborder trade, it shall not be obliged to accord such advantages to the investors of the other Contracting Party."

Please accept, Mister Ambassador, the assurances of my highest consideration.


Gebreselasse Yosief
Minister



Lo Stato di Eritrea
Ministero dell'Eritrea

26.04.1999

S.E. Ambasciatore Antonio Bandini
Ambasciata d'Italia
Asmara

Illustre Signor Ambasciatore,

accuso ricevuta della Sua lettera in data 20 aprile 1999, Prot. n. 1177, relativa alla proposta di emendamento del Governo Italiano all'Accordo sulla "Reciproca Promozione e Protezione degli Investimenti" firmato dai nostri due Governi nel febbraio 1996.

Desidero informarLa che l'Eritrea è d'accordo sull'emendamento all'Articolo 3, paragrafo 4, dell'Accordo sopra citato, il cui testo è il seguente:

"Qualora una Parte Contraente conceda vantaggi speciali agli investitori di qualunque Stato terzo in virtù di un accordo, compresa l'istituzione di un'unione economica, di un'area di libero scambio, di un'unione doganale o di un mercato comune, ovvero in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione e facilitare il commercio transfrontaliero, esso non sarà obbligato a concedere tali vantaggi agli investitori dell'altra Parte Contraente."

La prego di accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

(F.to: Gebreselassie Yosief)
Ministro